



IL NUOVO ISEE

I Seminario

Daniela Mesini – Fabio Lenzi

29 settembre - 6 ottobre - 20 ottobre 2015



Indice

- **I presupposti dell'ISEE e lo stato della riforma**
- **Le nuove modalità di calcolo**
- **La differenziazione per settore e per beneficiari dei servizi**
- **Gli adempimenti per i Comuni**
- **Alcune criticità applicative e punti di attenzione**



I presupposti dell'ISEE e lo stato della riforma



Che cos'è l'ISEE?

L'ISEE è uno strumento di misurazione e ordinamento della condizione economica delle famiglie (potenziali) beneficiarie di prestazioni sociali 'agevolate' (strumento dell'universalismo selettivo)

E' stato introdotto più di 15 anni fa (D.Lgs. 109/1998 poi modificato dal D.lgs. 130/2000, etc.), applicato a 'macchia di leopardo' e ora riformato per renderlo più equo e più selettivo

Serve per calcolare:

- la condizione economica per l'accesso ad una prestazione;
- la (eventuale) compartecipazione al costo della suddetta prestazione

Il percorso attuativo della riforma



Introdotta con il DPCM 159/2013 (pubblicato in G.U. il 24 gennaio 2014, entrato in vigore l'8 febbraio 2014) in attuazione dei criteri indicati dall'art.5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la Legge di Conversione del 22 dicembre, n. 214

il 17/11 è stato **pubblicato** in Gazzetta Ufficiale **il decreto applicativo** con le istruzioni per la compilazione della nuova DSU (GU n.267 del 17-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 87)

**il nuovo ISEE è diventato a tutti gli effetti operativo dal
1° gennaio 2015**

contestualmente il D.Lgs. 109/1998 (il 'vecchio ISEE') è abrogato

Che cosa succede ora?



Il nuovo ISEE è da considerarsi **livello essenziale delle prestazioni (LEP)**.

Gli enti erogatori (comuni, università, ecc.) **hanno quindi l'obbligo di utilizzare l'ISEE come indicatore della situazione economica**

Gli enti erogatori hanno la facoltà di prevedere, accanto all'ISEE, **ulteriori criteri di selezione** volti ad identificare specifiche platee di beneficiari...

Gli enti erogatori devono **mettere mano alle soglie di accesso alle prestazioni e/o alla compartecipazione ai costi**, tenuto conto delle ricadute in termini di maggiore/minore spesa



Che cosa comporta nella pratica?

Le prestazioni sociali agevolate richieste da gennaio 2015 devono essere erogate sulla base della **nuova DSU**

Le 'vecchie' DSU, seppur in corso di validità, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di **nuove prestazioni**

Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base del 'vecchio' ISEE, continuano ad essere erogate secondo le 'vecchie' regole, **fino alla data di emanazione dei nuovi regolamenti**, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo ISEE (gennaio 2016!)

Le sentenze del TAR Lazio (1)



Nel corso dello scorso anno sono stati presentati al TAR del Lazio, **numerosi ricorsi** sul testo del DPCM 159

Il TAR Lazio ha deciso nel merito di questi ricorsi raggruppandoli in un'unica Camera di Consiglio svoltasi nel **novembre scorso** (sentenze nn. 2454 – 2458 – 2459)

I contenuti di queste decisioni sono però diventati noti solo a **metà di febbraio di quest'anno**, quando le sentenze sono state pubblicate e il **nuovo ISEE già perfettamente vigente**

Il TAR Lazio non ha accolto tutti i motivi di ricorso, ma **solo alcuni**

Tuttavia le parti del DPCM 159 ritenute **nulle** dal Tribunale Amministrativo sono di assoluto rilievo:



Le sentenze del TAR Lazio (2)

Sintetizzando quanto deciso nelle tre sentenze citate il TAR impone che:

- si escludano dal conteggio per l'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) “i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f);

*In sostanza **non si possono calcolare nella componente di reddito ad es.:** tutte le pensioni, gli assegni e le indennità d'invalidità civile, i contributi per la vita indipendente, gli assegni sociali, le indennità d'invalidità sul lavoro, gli assegni di cura, ecc...*

- Sia nullo il DPCM nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli disabili minorenni (art. 4, lettera d, n.1, 2, 3)

*Imponendo di fatto la **franchigia massima** anche per i maggiorenni*



Le sentenze del TAR Lazio (3)

E quindi?

- Dopo le sentenze **l'INPS non ha modificato il sistema di calcolo**, per cui oggi l'ISR continua ad essere calcolato aggiungendo anche le componenti che il TAR ha detto di escludere
- Il Governo ha fatto **ricorso al Consiglio di Stato** sulle sentenze del TAR chiedendo la sospensiva della loro applicazione
- Il Consiglio di Stato ha **negato la sospensiva**
- **Dobbiamo attendere la pronuncia del Consiglio di Stato per conoscere l'esito finale della vicenda!**

Intanto gli enti erogatori non possono che utilizzare il valore ISEE che il cittadino riceve dall'INPS



Le nuove modalità di calcolo dell'Indicatore

Il nuovo ISEE



E' ancora calcolato operando una

combinazione di reddito e patrimonio valutata a livello di nucleo familiare

$$(ISR + 20\%ISP) / SE$$

Migliora i criteri di selettività pre-esistenti

- Mettendo mano ai metodi di calcolo
(inclusione redditi fiscalmente esenti e valorizzazione patrimoni)
- Intensificando i controlli sulle auto-dichiarazioni

Permette una **differenziazione dell'indicatore** per le diverse tipologie di prestazioni

La componente REDDITUALE - ISR (ART. 4 Dpcm 159)



Rientrano nel computo **TUTTI** i redditi, anche esenti da imposta, riferiti al **secondo anno solare precedente la DSU**
(es. nel 2015 i redditi del 2013, nel 2016 quelli del 2014...)

Vi rientrano quindi i redditi complessivi a fini IRPEF anche non presenti in dichiarazione (es. i redditi dei contribuenti minimi...), i proventi da attività agricole, gli assegni per il mantenimento dei figli, ecc. ma soprattutto vi rientrano tutti i **trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari**, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche come ad es. la pensione sociale, le indennità di accompagnamento, la social card... Questi trattamenti **finora erano esenti dal calcolo dell'ISEE!**

Alla somma dei redditi così calcolati vanno poi **detratte le spese e le franchigie...**

Franchigie e spese in detrazione



Alcune riferite al secondo anno solare precedente la DSU (art. 4, c. 3)

- **assegni periodici al coniuge** e assegni per il mantenimento dei figli ...
- fino a un massimo di 5000 Euro: **spese per disabili** (sanitarie, cani guida, interpretariato) e **spese mediche** dichiarate per ottenere la deduzione IRPEF
- 20% dei **redditi da lavoro dipendente** fino ad un max di 3.000 euro
- 20% dei **redditi da pensione e assistenza** fino ad un max di 1.000 euro

Altre riferite all'anno solare precedente la DSU (art. 4, c. 4)

- **franchigia per l'affitto** (da 5.165 a 7.000 euro più 500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo);
- **spese sostenute per l'impiego di badanti** (ma fino all'importo percepito di trattamenti assistenziali e indennitari) o **per pagare la retta del ricovero** in strutture residenziali;

Franchigie per disabilità



- 4.000 euro di franchigia per ogni persona con **disabilità media** (più sotto ne specifichiamo il significato) presente nel nucleo, incrementata a 5.500 euro se minorenni;
- 5.500 euro di franchigia per ogni persona con **disabilità grave**, incrementata a 7.500 euro se minorenni;
- 7.000 euro per ogni persona **non autosufficiente** presente nel nucleo, incrementata a 9.500 euro se minorenni

La definizione di **disabile** o **non autosufficiente** per il nuovo ISEE è contenuta in una Tabella riassuntiva (Allegato 3 del DPCM 159/2013) che ordina, secondo **tre livelli** (disabilità media, grave e non autosufficienza), le numerose classificazioni presenti nella normativa vigente

In sintesi



- Viene introdotta una nozione più ampia di reddito
- I redditi esenti Irpef vengono ORA considerati nel calcolo
- MA vengono anche introdotte varie **franchigie** e la possibilità di **dedurre spese** e specifici abbattimenti...

La componente **PATRIMONIALE - ISP** (ART. 5 DPCM 159)



L'indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma del **patrimonio immobiliare** (valori ai fini IMU) e del **patrimonio mobiliare** di ciascun componente il nucleo familiare.

(al 31.12 dell'anno precedente la presentazione della DSU)

Dal **patrimonio immobiliare** si detrae:

- l'ammontare dell'eventuale debito residuo (al 31 dicembre)
- Il valore della casa di proprietà considerata solo per i 2/3 di quanto supera 52.500 euro (franchigia), incrementati di 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo

Dal **patrimonio mobiliare** si detrae:

- una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro.

Per i conti correnti e i depositi bancari si indica la giacenza media annua

Calcolo della giacenza media annua



Nella compilazione della DSU, oltre al saldo bancario al 31 dicembre dell'anno precedente, bisogna indicare **anche la giacenza media** nel corso dell'anno.

Questo per evitare, come spesso avveniva con il vecchio ISEE, quei comportamenti opportunistici che facevano 'svuotare' il conto a fine anno per poi 'riempirlo' nuovamente i primi giorni di quello successivo, falsando il dato reale.

Nella DSU sarà inserito il **valore maggiore** tra giacenza media e saldo finale.

Allo stato attuale:

- Non è un dato facilmente reperibile/calcolabile
- Per il 2015 si può richiederlo alla propria banca/ufficio postale (grazie ad un accordo fra ABI, Poste Italiane e Ministero del Lavoro e molte banche lo hanno già inserito negli estratti conto trimestrali)
- **Dal 2016 l' INPS potrà recuperarlo direttamente dall'Anagrafe Tributaria** quindi diventerà un dato **precompilato**

In sintesi



Il patrimonio:

- continua ad essere calcolato solo per il 20% del valore al di sopra della franchigia
- diminuiscono le franchigie (specie per il patrimonio mobiliare)

Per il patrimonio immobiliare sia registra un **consistente aumento del valore** (anche per la prima casa!) in quanto viene quantificato sui valori di calcolo dell'IMU e non dell'ICI come nel 'vecchio' ISEE con un incremento che mediamente raggiunge il 60% circa

La scala di equivalenza ISEE



N. componenti famiglia	1	2	3	4	5
Coeff. VSE ISEE	1	1,57	2.04	2,46	2,85

Rispetto al 'vecchio ISEE' la Scala di Equivalenza (VSE) Rimane sostanzialmente invariata, le principali novità riguardano:

- l'aumento della scala per i **nuclei familiari con figli**, specie se minori, per i **nuclei dove entrambi i genitori lavorano** e per i **nuclei monogenitoriali**
- le franchigie per componenti con handicap vengono tolte perché compensate dalle deduzioni/franchigie in conto reddito



La differenziazione per settore e per beneficiari dei servizi

La differenziazione dei nuclei familiari



Il Nucleo Familiare, base di calcolo dell'ISEE, viene ad essere calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di prestazioni per il quale si utilizza l'Indicatore.

Si distinguono quindi le prestazioni:

- socio-sanitarie (di natura residenziale a ciclo continuativo e non)
- rivolte a minori in presenza di genitori non conviventi
- per il diritto allo studio universitario

Il nuovo ISEE



Il nuovo DPCM introduce più tipologie di ISEE, che possono convivere nello stesso nucleo:

- a) l'ISEE “**ordinario**”, senza particolari specifiche, da usare ogni volta che non sia richiesto uno degli ISEE seguenti
- b) l'ISEE “**sociosanitario**” (art. 6), per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per non autosufficienti
- c) l'ISEE **per prestazioni a minorenni** (art. 7)
- d) l'ISEE “**universitario**” (art. 8) per richiedere all'università riduzione delle relative tasse
- e) l'ISEE “**corrente**” (art. 9), quando il cittadino desideri far rilevare una modifica ‘peggiorativa’ della sua condizione economica (es. per perdita di lavoro)

L'ISEE 'ordinario' (ART. 3)



Nell'ISEE “ordinario” il nucleo familiare è costituito:

dai soggetti che alla data della presentazione della DSU compongono la **famiglia anagrafica** (ma può includere il coniuge, e figli a carico IRPEF, altrove residenti)

L'ISEE per 'prestazioni socio-sanitarie' (ART. 6)



Nell'ISEE “per prestazioni socio-sanitarie” il nucleo familiare è costituito in modo **'ristretto'**

E quindi il nucleo familiare è formato in modo diverso:

se il beneficiario è maggiorenne è formato da lui, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni a carico a fini IRPEF. Non vengono computati altri familiari, seppure co-abitanti stabilmente

nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla **SOLA persona con disabilità**.

E' fatta salva la possibilità del beneficiario di costituire nucleo come nell'ISEE “standard”

se il beneficiario è minorenni si adotta il nucleo dell'ISEE per i minorenni (ART. 7)

L'ISEE per 'prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo' (ART. 6)



Nell'ISEE per le prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il nucleo è sempre RISTRETTO ma si tiene conto anche dei figli NON conviventi, anche non fiscalmente a carico, per i quali viene calcolata una **COMPONENTE AGGIUNTIVA** che viene aggiunta all'ISEE del beneficiario (Allegato 2 - comma 1 DPCM), salvo che il figlio:

- sia disabile o non autosufficiente
- sia estraneo nei rapporti affettivi ed economici

L'ISEE per 'prestazioni rivolte a minorenni' (ART. 7)



Nell'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni il nucleo è:

- come quello per l'ISEE ordinario

Nel caso di **genitore non convivente, non coniugato** con l'altro genitore, e che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo del figlio e nel calcolo dell'ISEE si considera una componente aggiuntiva" (allegato 2, comma 2)

A MENO CHE:

- a) l'autorità giudiziaria abbia stabilito il versamento di assegni periodici per i figli
- b) sia stato escluso dalla potestà genitoriale o allontanato con provvedimento autorità giudiziaria
- c) risulti accertata la sua estraneità in termini affettivi ed economici

L'ISEE 'corrente' (1)



Per ovviare alla non coincidenza tra la situazione economica al momento della richiesta di prestazione e quella dichiarata (redditi di 2 anni precedenti e patrimoni al 31/12 precedente) viene **ATTUALIZZATO** il calcolo con riferimento all'anno in corso se si sono verificate, almeno per uno dei componenti, situazioni impreviste che hanno modificato sensibilmente la situazione economica.

Le situazioni sono tutte tipizzate dal Decreto e solo al verificarsi di queste è possibile chiedere il calcolo dell'ISEE corrente.

L'ISEE 'corrente' (2)



E' prevista la facoltà di avvalersi di un ISEE corrente **solo per variazioni 'peggiorative' del 25%** generate dalle seguenti variazioni della situazione lavorativa avvenute nei 18 mesi prima della presentazione della DSU:

- risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato
- mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico
- cessazione di attività per i lavoratori autonomi

L'ISEE corrente vale solo **due mesi** dal momento della presentazione e presuppone l'esistenza di un ISEE in corso di validità



Gli adempimenti per i Comuni

I nuovi Regolamenti (1)



E' necessario che i Comuni adottino **Regolamenti nuovi (o modifichino radicalmente i vecchi)** perché:

- La precedente normativa è stata abrogata e non vi si può più fare riferimento
- L'ISEE non è più un valore unico per il soggetto beneficiario ma il suo valore è diverso (perché il DPCM prevede espressamente il variare della composizione del nucleo familiare!) a seconda delle prestazioni per le quali si intende utilizzarlo (vedi slide n. 23)
- L'ISEE ha un 'ciclo di vita' diverso rispetto al passato e tutti gli ISEE scadono il 15 gennaio. La scadenza unica incide sui procedimenti, i bandi, le graduatorie e le assegnazioni di benefici che vanno a naturale compimento nelle prime settimane dell'anno. In alcuni casi dovranno essere rivisti i termini per evitare di trovarsi 'a cavallo' della scadenza.
- L'ISEE 'corrente' richiede previsioni specifiche per la sua gestione (temporanea) che prima non esistevano

I nuovi Regolamenti (2)



DPCM 159/2013
DM 8/3/2013
DM 7/11/2014

REGOLAMENTO
COMUNALE /
AMBITO /
UNIONE ecc.

REGOLAMENTO
SINGOLO
SERVIZIO

I nuovi Regolamenti (3)



Come procedere?

I nuovi regolamenti devono essere adottati entro l'anno

- E' opportuno prevedere un **'Regolamento quadro'** per la gestione dello 'strumento' ISEE e quindi **regolamenti specifici** per ciascun servizio.
- E' opportuno prevedere più 'step' di regolamentazione per **monitorarne gli effetti**, perché le novità sono molte e si rischia di generare caos o risultati del tutto indesiderati anche rispetto alla programmazione delle risorse disponibili...
- E' necessario dotarsi di **sistemi informativi** che offrano dati certi, tempestivi e aggiornati, conosciuti e condivisi con i diversi uffici del Comune che ricevono e gestiscono gli ISEE (es. sociale, scuola, bilancio, sport, ecc.).
- **L'interrogazione del database INPS è possibile** con varie tecnologie ma è comunque complessa e spesso ostica

I nuovi Regolamenti (4-1)



Un esempio di regolamento-tipo (fonte www.comunitaisee.it)

CAPO I – PREMESSA

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Campo di applicazione

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)

Art. 4 - ISEE corrente

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 5 - Autocertificazione ISEE

Art. 6 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

Art. 7 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

Art. 8 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

Art. 9 - Composizione della DSU

Art. 10 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

Art. 11 - Banca dati ISEE comunale

I nuovi Regolamenti (4-2)



Un esempio di regolamento-tipo (fonte www.comunitaisee.it)

CAPO IV -CONTROLLI

Art. 12– Nucleo di controllo

Art. 13 - Oggetto dei controlli dell'Ente

Art. 14 - Forme e modi dei controlli

Art. 15–Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

Art. 16 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

Art. 17 - Norme finali

Nota:

Il tema dei **controlli** sarà approfondito nell'ambito del terzo seminario web



Criticità applicative e punti di attenzione

Ulteriori criteri selezione?



L'esempio della Social Card

- a. Requisiti concernenti la condizione economica:
- i. ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000;
 - ii. per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000;
 - iii. patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
 - iv. valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;
 - v. nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili;
 - vi. nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.

L'accertamento dell'abbandono e dell'estraneità (1)



I DPCM 159/2013 prevede che la “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” accerti:

- lo stato di abbandono del coniuge non convivente (articolo 3, comma 3, lettera e, del d.p.c.m. n. 159/13)
- l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del d.p.c.m. n. 159/13)
- l'estraneità dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d, del d.p.c.m. n. 159/13)

La definizione di chi sia la ‘pubblica autorità competente in materia di servizi sociali’ non è contenuta in nessuna norma

Allora come si fa?

L'accertamento dell'abbandono e dell'estraneità (2)



Un percorso in 4 step:

1. Ricevere la richiesta formale del cittadino
2. Svolgere l'istruttoria da parte del Servizio Sociale
3. Redigere una relazione a seguito dell'istruttoria svolta
4. Produrre l'attestazione da parte del Dirigente competente

E' opportuno che l'attestazione abbia una durata prestabilita (da prevedere in apposito procedura) e comunque è logico che questa non sia superiore alla validità della DSU per la quale essa viene richiesta

L'attestazione delle prestazioni economiche assistenziali erogate dal Comune (1)



L'art. 4 comma 2 lettera f) del DPCM 159/2013 prevede che il cittadino in fase di compilazione della DSU dichiari, affinché siano conteggiate nel ISR (Indicatore della Situazione reddituale) tutte le prestazioni economiche ricevute da Pubbliche Amministrazioni.

Abbiamo già visto che questo articolo è stato oggetto di più ricorsi che sono stati accolti da parte del TAR Lazio e di un successivo ricorso da parte del Governo contro tali sentenze (vedi slides 8 -9 -10)

Nelle more della conclusione della vicenda giudiziaria, è tuttavia richiesto ai Comuni di predisporre tale attestazione per le prestazioni economiche e assistenziali da questi erogate

L'attestazione delle prestazioni economiche assistenziali erogate dal Comune (2)



E' pertanto necessario predisporre una specifica procedura che attesti quanto percepito dal cittadino (ad es.) per:

- Contributi economici di sostegno al reddito
- Contributi di sostegno alle cure familiari (contributi colf, badanti...)
- Contributi per il diritto allo studio
- Contributi affitto, bollette
- ...